

La fallibilità dell'impresa agroenergetica

di Francesco Tedioli – avvocato e professore a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università di Mantova

La normativa fiscale - che qualifica l'impresa agroenergetica come dedita ad attività agricola per connessione - e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale in tema giustificano l'interrogativo oggetto del presente contributo e, precisamente, se l'impresa, iscritta nella sezione speciale delle "imprese agricole" presso il Registro tenuto dalla CCIAA, la quale svolga anche attività agroenergetica, mantenga la propria qualifica o, esercitando attività commerciale, rischi di essere assoggetta a fallimento.

Le attività connesse in agricoltura

Prima di rispondere al quesito è opportuno ricordare i presupposti in presenza dei quali un'impresa viene qualificata "agricola", ai sensi dell'[articolo 2135](#), cod. civ.. Il D.Lgs. 228/2001 ne ha ampliato il perimetro, prevedendo 2 tipi di attività agricole: quelle "tradizionali"¹ e quelle "per connessione". Nelle prime rientrano la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali²; nelle seconde vanno, invece, ricomprese le lavorazioni connesse, complementari e accessorie, dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli. Questa definizione mostra come la qualifica di "agrarietà" possa essere trasmessa - per connessione - a quelle attività economiche che costituiscono proiezione sul mercato o sul territorio dell'attività di produzione agricola e che la completano o la razionalizzano, assicurando all'imprenditore una più ampia utilizzazione dei fattori produttivi³. In altre parole, attività che svolte autonomamente sono commerciali⁴ mutano la loro natura se strettamente

¹ La nuova formulazione del comma 2, articolo 2135, cod. civ. ha attratto nel comparto dell'impresa agricola per "natura" le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano, o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Tali attività, in passato, erano state escluse o considerate agricole soltanto dalla giurisprudenza.

² A cui la L. 102/1992 ha aggiunto l'acquacoltura.

³ M. Ambrosio, "Sulla "fallibilità" dell'impresa agricola", in *Diritto Agroalimentare*, 2020, 220.

⁴ Sul punto, si veda A. Germanò, "L'impresa agricola", in *Dir. e giur. agr.*, 2001, 514; *contra*, E. Casadei, "Nuove riflessioni sulla nozione giuridica di agricoltura", in *Quaderni dei georgofili*, Firenze, 1998, 127.

collegate⁵ - dal punto di vista «soggettivo»⁶ e «oggettivo»⁷ - all'attività agricola principale, così da integrare il fatturato complessivo dell'impresa, senza essere, in alcun modo, prevalenti o esclusive⁸.

Le attività connesse si suddividono in “tipizzate” e “non tipizzate” a seconda della loro fonte: le prime sono enunciate nell'[articolo 2135](#), comma 3, cod. civ.; le seconde, in una serie di disposizioni normative secondarie⁹. Tra le attività “assimilate” è contemplata quella di produzione di biomasse¹⁰, destinate alla trasformazione in energia rinnovabile¹¹, mentre la produzione di energia da fonti fotovoltaiche, da carburanti vegetali¹² (ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi rustici) e da prodotti chimici estratti da prodotti del fondo¹³ trova la propria origine nella Legge Finanziaria 2007¹⁴.

Eccezioni alla fallibilità: l'impresa agricola

Definita l'impresa agricola, passiamo a esaminare la disciplina concorsuale. Come noto, l'imprenditore agricolo non può essere soggetto a fallimento¹⁵. Per giustificare tale privilegio si invocano svariate circostanze:

1. l'asset principale dell'azienda (i terreni) è di limitata disponibilità (c.d. bene finito);
2. la riconversione delle strutture produttive necessita di lunghe tempistiche;

⁵ Cassazione n. 831/2018 ha escluso un'autonoma figura di imprenditore agricolo relativamente all'esercizio delle attività connesse.

⁶ Secondo tale requisito l'imprenditore che realizza il «processo biologico» è il medesimo che ne «utilizza» i frutti. Sul punto, si veda R. Alessi, “L'impresa agricola”, Torino, 2011, 127, che sottolinea il carattere essenziale dell'unisoggettività. La disposizione deve essere integrata con il contenuto dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001, secondo cui “*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, cod. civ., ..., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico*”.

⁷ Con tale termine si intende un collegamento diretto tra beni e servizi tratti e/o utilizzati per l'attività principale e quelli adoperati per l'attività connessa.

⁸ Cassazione n. 17521/2002.

⁹ Per maggiori approfondimenti, in dottrina, A. Rocchi – L. Scappini, “La misurazione della prevalenza nelle attività connesse “di produzione” in agricoltura”, in Fisco, 2017, 853.

¹⁰ Si veda articolo 1, comma 423, L. 266/2005.

¹¹ Il Legislatore ha trasferito nel settore agricolo le linee operative di «promozione e incentivo della diffusione dell'energia rinnovabile» contenute nel D.Lgs. 387/2003, di attuazione delle Direttive comunitarie n. 2001/77/CE.

¹² Si intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato a essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato a essere usato come carburante); il biogas carburante e altri carburanti simili.

¹³ Sono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, etc., che si ottengono, ad esempio, da amido e miscele di amido... (prodotti della c.d. “chimica verde”).

¹⁴ Articolo 1, comma 369, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). La qualifica di agrarietà attribuita alla coltivazione delle biomasse è stata ripresa dal D.Lgs. 101/2005 con l'inserimento del comma 13-*quater*, all'articolo 14, D.Lgs. 99/2004. La norma statuisce che la produzione di biomasse va considerata coltivazione del fondo *ex* articolo 2135, cod. civ. e non è, pertanto, soggetta alla disciplina che regola i territori boscati, con la conseguenza che gli alberi destinati alla produzione di biomasse non si devono considerare colture permanenti [cfr. N. Ferrucci, “Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo)”, in Riv. dir. agr., 2007, I, 246].

¹⁵ Tale principio di infallibilità non è stato oggetto di modifica neppure con il varo del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ragion per cui l'imprenditore agricolo rimarrà un soggetto non fallibile. Diversamente accade in Francia, dove è stato messo a punto un sistema legislativo fallimentare adeguato alle specificità del settore agricolo. Nel 1993, con la L. 93-934 è istituita una procedura di *règlement amiable* per gli imprenditori agricoli in difficoltà (ora articolo L. 351-1 del *Code rural*) al fine della conclusione di un accordo di conciliazione tra il debitore e i suoi principali creditori. È lo stesso agricoltore che lo mette in moto, chiedendo al Presidente del *Tribunal de grande instance* la nomina di un conciliatore. Se la procedura di *règlement amiable* è dettata specificamente per l'agricoltore in difficoltà, tutte le altre procedure concorsuali gli si applicano in forza del generale rinvio che il *Code rural* stabilisce. Infatti, e sempre con la L. 93-934, è statuito che gli imprenditori agricoli possano ricorrere alle procedure del *redressement* e della *liquidation judiciaire* disciplinate dal *Code de commerce* per gli imprenditori commerciali: è l'articolo L. 351-8 del *Code rural* che rinvia all'intero Libro VI del *Code de commerce*, cioè al libro che tratta delle *difficultés des entreprises*.

3. l'offerta dei frutti del fondo è polverizzata;
4. bisogna rispettare i cicli produttivi nell'immettere il prodotto sul mercato;
5. i beni agricoli sono deperibili¹⁶ e
6. l'imprenditore è soggetto a rischi aggiuntivi (ad esempio, quello climatico e ambientale).

Al momento della redazione della norma ([articolo 1](#), L.F.¹⁷), vi era, infine, la convinzione che esentare l'imprenditore agricolo dalle conseguenze del fallimento non avrebbe arrecato gravi ripercussioni economiche sul mercato, in ragione dei ridotti capitali investiti nell'attività¹⁸.

Con la Riforma del 2001¹⁹ l'utilizzazione del fondo è divenuta facoltativa, purché i prodotti siano, anche solo potenzialmente, collegati al terreno²⁰. Allo stesso modo, le attività "connesse" sono state sottratte al fallimento a causa della natura agricola dell'attività principale.

Si può certamente dubitare, in considerazione della mutata situazione economica, che sia ancora opportuno mantenere una differenza di trattamento tra imprenditore agricolo e commerciale: l'evoluzione tecnologica e i considerevoli investimenti di capitali necessari per lo sviluppo e la sopravvivenza stessa del comparto, hanno portato alla nascita di imprese agricole con dimensione e fatturato pari a quelli di importanti società commerciali.

Nel tentativo di salvare le imprese agricole in crisi, il Legislatore ha attenuato la linea di demarcazione tra impresa commerciale e agricola²¹ prevedendo, da un lato, che anche la seconda possa accedere all'accordo di ristrutturazione del debito, ex [articolo 182-bis](#), L.F., e alla c.d. transazione fiscale, di cui

¹⁶ S. Carmignani, "Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria" in Fall. 2011, 547.

¹⁷ Per un primo inquadramento, E. Bertacchini – L. Gualandi – G. Pacchi – G. Scarselli, "Manuale di diritto fallimentare", Milano, 2011, 32 e ss.; P. Pajardi, A. Paluchowski, "Manuale di diritto fallimentare", Milano, 2008, 74 e ss.; Capo, "Fallimento e impresa", in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore, Padova, 2010, I, I, Presupposti - La dichiarazione di fallimento le soluzioni concordatarie, 28 e ss.; Aprile- Bellè, "La legge fallimentare. Commentario teorico pratico", a cura di M. Ferrò, Padova, 2011, 13 ss.

¹⁸ Quando è entrato in vigore il codice civile, le imprese agricole avevano dimensioni ridotte e la prevalente produzione era destinata all'autoconsumo, senza che fosse necessaria l'opera di lavoratori salariati e senza il bisogno di far ricorso al credito. In tale quadro non era richiesto che fosse tenuto un libro delle attività contabili, né l'iscrizione in apposita sezione del Registro Imprese. Per ulteriori approfondimenti si veda G. Ragusa Maggiore, "L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare", Napoli, 1964, 170 e ss. e le successive riflessioni, ex multis, di A. Carrozza, "Problemi e mezzi del risanamento delle imprese agricole in dissesto", in Riv. dir. agr., 1985, 390 e Germanò, "L'imprenditore agricolo e il fallimento", cit. 2011, 722.

¹⁹ In base all'articolo 2, D.Lgs. 228/2001, l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del Registro Imprese di cui all'articolo 2188 e ss., cod. civ., oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, acquista l'efficacia di cui all'articolo 2193, cod. civ.. Viene così meno, anche dal punto di vista della pubblicità o dell'iscrizione nel registro ogni differenza tra i vari tipi di impresa (salvo l'onere per l'impresa commerciale di tenere le scritture contabili e il suo assoggettamento, in caso di crisi, al fallimento e alle altre procedure concorsuali).

²⁰ Per maggiori approfondimenti ci si premette di rimandare a F. Tedioli, "La produzione di energia da fonti rinnovabili quale attività connessa a quella agricola" in Rivista per la consulenza in agricoltura n. 53/2020.

²¹ In dottrina cfr. T. Stanghellini, "Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale", in Fallimento, 2017, 38; M. Cardillo, "L'impresa agricola e i nuovi strumenti di soluzione dello stato di crisi", in Dir. Giur. Agr. Alim. e Amb., 5/2016.

all'[articolo 182-ter](#), L.F.²²; dall'altro, ammettendo l'impresa agricola all'accordo per la composizione della c.d. crisi da sovraindebitamento ([articolo 7](#), comma 3-*bis*, L. 3/2012)²³.

I recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza

Secondo dottrina²⁴ e giurisprudenza²⁵, l'imprenditore iscritto nella sezione speciale delle "imprese agricole" può essere sottoposto a fallimento²⁶, qualora il collegamento funzionale con il fondo rustico risulti insussistente²⁷ o quando le attività "connesse", di cui all'[articolo 2135](#), cod. civ., siano prevalenti e sproporzionate rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura²⁸.

L'indagine in ordine alla fallibilità deve essere svolta con particolare attenzione alla singola fattispecie²⁹, valutando il tenore delle clausole statutarie ed esaminando l'importanza dell'attività connessa rispetto a quella agricola principale, sulla scorta di dati cronologico temporali, quali la breve durata dell'attività secondaria o il suo esaurirsi in un unico atto³⁰.

Ad evitare la dichiarazione di fallimento non è sufficiente richiamare l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese³¹, né il codice Ateco comunicato all'Amministrazione finanziaria³², ma il debitore

²² L'articolo 23, comma 43, D.L. 98/2011 riguarda gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza.

²³ In tal modo, la disciplina giuridica dell'impresa agricola è stata arricchita di un *quid pluris*, che si identifica nella concreta e fortemente auspicata opportunità di garantire la continuità aziendale in caso di dissesto. Gli accordi di ristrutturazione svolgono la funzione di riorganizzare dal lato attivo i rapporti obbligatori tra debitore e creditori secondo previsioni contrattuali. La dottrina ha accolto con favore i nuovi ampliamenti, pur mettendone in evidenza la difficile applicazione e la non risolutività: C.L. Appio, "Brevi note critiche in tema di applicabilità all'imprenditore agricolo dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti", in Studi senesi, 2011, 368; M. Ambrosio, "Verso o oltre il fallimento dell'imprenditore agricolo?", in Dir. giur. agr. alim. amb., 2012, 239; A. Jannarelli, "Impresa agricola e fallimento", in Agr. Ist. Mercati, 2012, 81; E. Guadagno "Fallimento e impresa agricola: un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese", in questa Dir. giur. agr. alim. amb., 2012, 303; R. Marino – M. Carminati, "Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo", in Fall., 2012, 633; F. Prete, "La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi", in Riv. dir. agr., 2012, I, 139; Id., "Brevi riflessioni in tema di gestione della crisi dell'impresa agricola alla luce dei più recenti interventi legislativi", in Agr. Ist. Mercati, 2012, 97; E. Sabatelli, "Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare", in Nuova giur. civ. comm., 2012, 71; F. Di Marzio, "Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una opportunità per le imprese agricole", in www.osservatorioagromafie.it; Id., "Sulla esdebitazione dell'imprenditore agricolo. Introduzione ai contratti sulla crisi di impresa", ivi.

²⁴ C. Russo, "Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell'impresa agricola", in Corr. Mer., 2012, 1002, T. Sannini – T. Stanghellini, "L'imprenditore agricolo insolvente tra fallimento e sovraindebitamento: un caso nel florovivaismo pistoiese", in www.ilcaso.it, 20.7.2015; T. Stanghellini, "Il sottile confine tra impresa agricola e impresa commerciale", in Il Fall., 2017, 40.

²⁵ Cassazione n. 24995/2015; n. 21176/2018; n. 5342/2019; Appello di Catania, 31 maggio 2012. Secondo Cassazione n. 16614/2016 l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non può ritenersi incondizionato. Esso, infatti, viene meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo o quando le "attività connesse", di cui all'articolo 2135, cod. civ., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

²⁶ Secondo R. Alessi – G. Pisciotta, "L'impresa agricola", Milano, 2010, 281, «l'impresa agricola è oramai collocata nell'area della commercialità e non può sottrarsi alle procedure concorsuali se non in quanto piccolo imprenditore o in quanto previsto dalle leggi speciali».

²⁷ Cassazione n. 17251/2002; Minutoli, "Il "nuovo" imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio del coltivatore diretto", in Fall., 2003, 1157.

²⁸ In questo senso, cfr. Cassazione n. 109/2011; n. 6853/2011; n. 16614/2016; n. 17928/2016; n. 17343/2017; n. 21176/2018; Tribunale di Pistoia 11 dicembre 2017.

²⁹ Cassazione n. 17343/2017; in dottrina si veda R. Alessi, "La ricerca della "specialità" dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 cod. civ." in Riv. dir. agr. 2019, 188.

³⁰ Appello Potenza, 17 aprile 2014.

³¹ M. Cossu, "Ancora sul fallimento della s.p.a. agricola: il caso dell'impresa florovivaistica", in Riv. giur. sarda, 2003, I, 355 ss.; Corte Costituzionale n. 104/2012; Cassazione n. 16614/2016.

³² Tribunale di Udine, 21 settembre 2012; Tribunale di Rovigo 20 novembre 2014; Tribunale di Cagliari 25 gennaio 2019.

deve provare lo svolgimento, in concreto³³, di un'attività prevalentemente agricola³⁴ e che eventuali attività commesse³⁵ non siano così rilevanti da rendere l'impresa commerciale³⁶. In altri termini, lo svolgimento di un'attività agricola non pone al riparo dal fallimento ove l'impresa sia dedita, parallelamente, a un'attività prevalente di carattere commerciale³⁷ e anche quando, in un secondo momento, essa venga meno in tutto o in parte³⁸.

Allo stesso modo, la società che svolga solo attività agricole fallisce, se nel suo oggetto sociale è previsto l'esercizio di attività commerciale: quest'ultima qualifica si acquista, infatti, dal momento della costituzione della società, in considerazione di quanto previsto nello Statuto³⁹.

L'impresa potrà, infine, essere assoggettata a fallimento anche quando commercializza generi che non abbiano caratteristiche di omogeneità, né abbiano una funzione integrativa rispetto a quelli prodotti dal fondo. In tal caso, la vendita potrebbe essere valutata attività indipendente e, quindi, disciplinata dall'[articolo 2195](#), cod. civ.⁴⁰.

Attività agroenergetica e fallimento

Come detto, la scelta di non assoggettare al fallimento l'imprenditore agricolo deriva da peculiarità non sempre ricorrenti nel caso di imprese agroenergetiche.

La produzione di energia collegata al fondo è spesso attività assimilabile a quella commerciale, per volume di affari, per necessità di ricorso al credito⁴¹ e, principalmente, per il modestissimo rischio

³³ È necessario che l'oggetto sociale dell'impresa agricola sia "totalmente agricolo" cioè totalmente rientrante nell'articolo 2135, cod. civ.. Ciò rappresenta condizione necessaria per evitare una dichiarazione di fallimento basata esclusivamente sul dato formale dell'oggetto sociale. Tuttavia, tale adempimento non è condizione sufficiente per evitare una procedura fallimentare perché accanto al dato formale dell'oggetto sociale "agricolo" si dovrà anche accompagnare il dato sostanziale dello svolgimento concreto di una attività prevalente di cura di almeno una fase del ciclo biologico di un prodotto vivente.

³⁴ Sul tema si veda A. Cetra, "La fattispecie "impresa"", in *Diritto commerciale*, a cura di Cian, vol. I, Torino, 2017, 51 ss. e nt. 10; e cfr., altresì, A. DalMartello, "I presupposti del fallimento", in *Fallimento e concordato fallimentare*, a cura di A. Jorio, vol. 1, Torino, 2016, 138 s.; M. Cossu, "La nuova impresa agricola", in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, 86 s.

³⁵ Corte Costituzionale n. 104/2012; conf. Cassazione n. 24995/2005; Corte d'Appello Bologna 22 aprile 2011; Tribunale Udine 21 settembre 2012; Tribunale Rovigo 20 novembre 2014.

³⁶ Cassazione n. 5342/2019.

³⁷ Cassazione n. 12215/2012.

³⁸ Tribunale di Pescara, 4 ottobre 2018.

³⁹ Cassazione n. 28015/2013 e n. 23157/2018. Diversamente avviene per l'imprenditore individuale, che assume tale qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività commerciale.

⁴⁰ A oggi, dunque, non estendere il fallimento a fattispecie che nulla hanno di agricolo ad esclusione del prodotto commercializzato non può che rappresentare un ingiustificato privilegio: G. Pisciotta, "L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale", in *Riv. dir. econ. trasp. amb.*, Vol. VII, 2009, 1; *contra*, A. Germanò, "L'imprenditore agricolo e il fallimento", in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2011, 722 secondo cui, pur nel mutato contesto all'interno del quale l'impresa agricola si muove, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali non pare aver perso giustificazione.

⁴¹ Cfr. S. Carmignani, "Sul fallimento dell'imprenditore ittico", in *Fal.* 2012, 1181; G. Fauceglia, "I presupposti della dichiarazione di fallimento", in *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, a cura di U. Apice, Torino, 2010, 25; C. Zarafana, M. Giorgetti, "Analisi dei requisiti contabili ai fini della verifica di fallibilità" ex art. 1 L. Fall.", in *Le procedure concorsuali*, a cura di P. G. De Marchi e C. Giacomazzi, Milano, 2008, 2; L. Mandrioli, "I presupposti per la dichiarazione di fallimento", in *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di A. Didone, Milano, 2009, 47; L. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Torino, 2009, 29.

biologico/ambientale (specialmente in caso di biogas). Ove si tratti di biomasse⁴² e di energia da fonti fotovoltaiche⁴³, l'attività non è ontologicamente agricola, ma lo diventa in forza della qualifica operata da una norma speciale.

Si ritiene, quindi, che la definizione offerta dalla disciplina amministrativa o fiscale (come nella fattispecie) non debba influenzare, in alcun modo, il vaglio in ordine alla fallibilità o meno dell'impresa agroenergetica, che deve avvenire esclusivamente in base ai parametri stabiliti dalle norme civilistiche, come interpretati dalla giurisprudenza.

Ove la produzione non sia limitata all'autoconsumo, è difficile trovare giustificazioni per esonerare l'imprenditore agroenergetico dal fallimento. Allo stesso modo, il mero acquisto, senza ricorrere a un ciclo biologico, di scarti dell'agroindustria (trinciato di mais, sorgo o altre colture), dell'industria alimentare (farine di scarto o prodotti scaduti), o di quella zootecnica (reflui degli animali o carcasse), deve essere considerato attività commerciale e non connessa, perché manca la strumentalità e il collegamento funzionale con la produzione principale.

Al contrario, vi sarà connessione se:

1. gli acquisti di residui vegetali o animali sono finalizzati alla cura e allo sviluppo successivo del loro ciclo biologico (autoconsumo calore ed energia elettrica); o se
2. l'energia prodotta necessita anche dell'impiego prevalente delle risorse aziendali tipicamente agricole (ad esempio la fertilizzazione di liquami animali combinati con vegetali).

La presenza di queste circostanze potrà essere provata con una consulenza tecnica, che evidenzii il passaggio di un sufficiente lasso di tempo tra l'acquisto del materiale organico e la rivendita di energia o mostri un ricarico di prezzo (così da confermare la cura e lo sviluppo di almeno una fase del ciclo biologico o l'impiego delle risorse aziendali, tipicamente agricole).

A parere di chi scrive, dunque, l'*"unitarietà del concetto economico di impresa"* non può consentire ingiustificati trattamenti a favore di aziende definite agrarie solo da norme speciali: in particolare, imprese che sfruttano energie rinnovabili e si qualificano come agricole non possono essere privilegiate rispetto a quelle che sono pacificamente commerciali.

⁴² Si veda articolo 1, comma 423, L. 266/2005.

⁴³ Articolo 1, comma 369, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). La qualifica di agrarietà attribuita alla coltivazione delle biomasse è stata ripresa dal D.Lgs. 101/2005 con l'inserimento del comma 13-*quater*, articolo 14, D.Lgs. 99/2004. La norma statuisce che la produzione di biomasse va considerata coltivazione del fondo *ex* articolo 2135, cod. civ. e non è, pertanto, soggetta alla disciplina che regola i territori boscati, con la conseguenza che gli alberi destinati alla produzione di biomasse non si devono considerare colture permanenti [cfr. N. Ferrucci, *"Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo)"*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, 246].

SCHEDA DI SINTESI

Tra le attività agricole “per connessione” rientrano quelle di produzione di biomasse, destinate alla trasformazione in energia rinnovabile, nonché quelle di produzione di energia da fonti fotovoltaiche, da carburanti vegetali e da prodotti chimici estratti da prodotti del fondo.



L'imprenditore agricolo non può essere soggetto a fallimento.



Lo svolgimento di un'attività agricola non pone al riparo dal fallimento ove l'impresa sia dedita, parallelamente, a un'attività prevalente di carattere commerciale e anche quando, in un secondo momento, essa venga meno in tutto o in parte.



La qualifica dell'impresa agroenergetica come “agricola”, offerta dalla disciplina amministrativa o fiscale, non deve influenzare, in alcun modo, il vaglio in ordine alla sua fallibilità, che deve avvenire esclusivamente in base ai parametri stabiliti dalle norme civilistiche, come interpretati dalla giurisprudenza.



Imprese che sfruttano energie rinnovabili e si qualificano come agricole non possono, quindi, essere privilegiate rispetto a quelle che sono pacificamente commerciali.



Euroconference
Editoria



**“ NUOVA USCITA
DICEMBRE 2020 ”**



CASI PRATICI DI IVA NEGLI SCAMBI CON L'ESTERO Volume III

Autore: Marco Peirola

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Versione cartacea | Versione e-book |
| € 35,00 | € 30,00 + IVA 4% |

ACQUISTA ORA